

Regolamento in materia di incentivi ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (legge finanziaria 2014)

- art. 1 oggetto
- art. 2 beneficiari
- art. 3 progetti finanziabili
- art. 4 presentazione e contenuto dei progetti
- art. 5 modalità di comunicazione degli atti del procedimento
- art. 6 modalità di selezione dei progetti
- art. 7 principi generali per l'ammissibilità delle spese
- art. 8 spese ammissibili
- art. 9 spese non ammissibili
- art. 10 documentazione di spesa
- art. 11 documentazione comprovante la realizzazione del progetto
- art. 12 termini del procedimento
- art. 13 rinvio all'avviso pubblico
- art. 14 rinvio
- art. 15 entrata in vigore

Art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 6, comma 67, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), di seguito legge, detta disposizioni in materia di incentivi di sostegno finanziario ai progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra di loro, aventi ad oggetto le attività culturali di cui all'articolo 6, comma 64, della legge, determinando, in particolare:

- a) le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo;
- b) le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo;
- c) la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- d) le modalità di comunicazione;
- e) i termini del procedimento.

Art. 2 beneficiari

1. L'avviso pubblico previsto dall'articolo 6, comma 67, della legge, di seguito avviso pubblico, determina le tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione ed erogazione degli incentivi.

2. Il medesimo avviso pubblico definisce le modalità con le quali i richiedenti possono associarsi fra loro ai fini della presentazione delle domande e della realizzazione dei progetti. In caso di presentazione di progetti in forma associata il beneficiario è il soggetto indicato nell'accordo di associazione fra richiedenti come unico interlocutore dell'Amministrazione regionale, ai fini del presente regolamento e dell'avviso pubblico.

Art. 3 progetti finanziabili

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 64, della legge, sono considerati finanziabili i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, riguardanti:

- 1) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
- 2) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni anche a carattere concorsuale nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
- 3) l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive e della fotografia;
- 4) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
- 5) l'organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica e letteraria;
- 6) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
- 7) la realizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali;
- 8) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.

Art. 4 presentazione e contenuto dei progetti

1. Le modalità di presentazione dei progetti e i contenuti degli stessi sono definiti nell'avviso pubblico.

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra il Servizio competente in materia di attività culturali, di seguito Servizio, e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. L'avvio del procedimento amministrativo contributivo è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'avvio del procedimento.

3. Le graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento e l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con l'indicazione dei motivi di inammissibilità, sono pubblicate sul sito web istituzionale della Regione e tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

Art. 6 modalità di selezione dei progetti

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi secondo le modalità del procedimento valutativo a bando di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la regolarità formale e la completezza.
3. I progetti risultati ammissibili sono valutati, sulla base dei criteri e delle priorità individuate nell'avviso pubblico, nonché dei criteri specifici e dei punteggi che l'avviso pubblico riserva alla valutazione tecnica di qualità, da una Commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura e composta dal medesimo o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali o da un suo delegato, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio competente in materia di attività culturali. Gli esiti della valutazione sono successivamente trasmessi al Servizio, che elabora la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento.
4. A conclusione dell'istruttoria, con decreto emanato dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, sono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
5. A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 4, il Servizio comunica ai beneficiari, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), l'assegnazione dell'incentivo.
6. Nel caso di rinuncia o di esclusione dall'incentivo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

Art. 7 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:
 - a) è relativa al progetto finanziato;
 - b) è generata durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto finanziato e sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) è sostenuta dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 8 spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di incentivo, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili necessari alla realizzazione del progetto; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'acquisto, l'abbonamento e la manutenzione di materiale

audiovisivo, cinematografico e librario; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per la manifestazione; spese per il pagamento dei diritti di autore; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per coppe e premi per concorsi;

b) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5 per cento dell'incentivo concesso;

c) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, musicisti, cantanti, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

d) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e per servizi con carattere specialistico relativi al progetto, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto. La progettazione e la realizzazione dell'attività progettuale è appaltabile ad un medesimo soggetto solo entro il limite del trenta per cento del valore dell'incentivo;

e) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), le spese generali di funzionamento, di cui al comma 1, lettera e), non esclusivamente riferibili al progetto, si considerano ammissibili fino al 5 per cento dell'importo dell'incentivo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5 per cento, e comunque nella misura massima del 30 per cento dell'incentivo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al progetto.

Art. 9 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) tasse e imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario, salvo i casi in cui il soggetto beneficiario opera come sostituto di imposta;

c) contributi in natura;

d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati o beni strumentali ammortizzabili;

e) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

f) altre spese prive di una specifica destinazione;

g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali;

i) spese per oneri finanziari.

Art. 10 documentazione di spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. I rimborsi di spese sono comprovati da dichiarazione attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato attraverso il modulo F24 o il CUD relativo al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato.

Art. 11 documentazione comprovante la realizzazione del progetto

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Art. 12 termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e, ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge in caso di richiesta effettuata dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda, contestualmente eroga un acconto corrispondente al 50 per cento dell'incentivo, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il Servizio eroga la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'incentivo stesso, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
3. Il Servizio approva il rendiconto dell'incentivo entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 13 rinvio all'avviso pubblico:

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 67, della legge, sono definiti dall'avviso pubblico:
 - a) le fattispecie di cui alle lettere da a) a h) del comma 64, da finanziare;
 - b) l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico;

- c) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
- d) le modalità, comprensive del termine, di presentazione della domanda;
- e) i criteri e le priorità di selezione, nonché i punteggi di valutazione per ogni criterio, funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative;
- f) la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammessa;
- g) i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi,
- h) i limiti massimi, comunque non superiori a 50.000 euro, e minimi degli stessi;
- i) le modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000;
- l) l'ammontare delle spese da rendicontare, nel rispetto dell'articolo 6, comma 71, della legge;
- m) le ipotesi di rideterminazione e revoca degli incentivi;
- n) i termini iniziali e finali dei progetti.

Art. 14 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE